

**Titolo VIII**  
**DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**  
**Capo II**  
**Dei centri di servizio per il volontariato**

Art. 66

Sanzioni e ricorsi

1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
  
2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravita' del caso:
  - a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarita';
  - b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
  
3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.